Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 6 settembre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 204 DEL 6 SETTEMBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 4 % di scadenza 15 settembre 1951, delle venticinque serie (dalla A-1 alla A-25) emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nella diciottesima ed ultima estrazione eseguita il 1° agosto 1951.

(3646)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata per mercoledì, 12 settembre, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 ». (Approvato dal Senato) (2013).

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 ». (Approvato dal Senato) (2014).

« Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 ». (Approvato dal Senato) - (2015).

Roma, addì 6 settembre 1951

(4481)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per mercoledì 19 settembre 1951, alle ore 16, nella 667ª seduta pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di finanza locale (714) - *Relatori*: TAFURI, per la maggioranza, e FORTUNATI, per la minoranza.

(4492)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 luglio 1951, n. 740.

Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo attualmente previsti dall'art. 6 del regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2126, è istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

Art. 2.

La spesa di L. 1.250.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, graverà sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1951-52, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Agli effetti del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, la spesa suddetta viene compensata nell'esercizio 1951-52 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento sul capitolo dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardante le retribuzioni ai professori incaricati delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 12 agosto 1951, n. 741.

Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, è prorogato al 31 dicembre 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1951, n. 742.

Modificazione dell'art. 17 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689 (Regolamento d'esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, che approva il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 17 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente.

« Art. 17. — Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, determina l'aliquota dei proventi delle oblazioni che, senza eccedere la quarta parte, possa riservarsi alla concessione di premi di diligenza ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e agli ufficiali e agenti della Forza pubblica che abbiano accertato, o che comunque abbiano concorso all'accertamento delle contravvenzioni, e le modalità di assegnazione dei premi medesimi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1951, n. 743.

Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Ente Mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Visti gli atti notarili in data 29 marzo 1951 e 26 luglio 1951 a rogito Guglielmo Gambini di Francesco, repert. 21959, fascicolo n. 9435 e repert. 22412, fascicolo n. 9728, concernenti la costituzione, in Pisa, dell'Ente Mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento e la redazione del relativo statuto;

Vista la domanda del Comitato provvisorio amministrativo del predetto Ente, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'Ente stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ente Mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa, è eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto, composto di ventuno articoli, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 28 luglio 1951

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951, n. 744.

Norme integrative del regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, con il quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, che estende, al personale del Ministero del tesoro le disposizioni regolamentari approvate dal regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 114 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per l'assunzione al grado iniziale del ruolo dell'Ispettorato generale di finanza (grado 8° gruppo *A*) di cui alla tabella *B* dell'allegato V al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, sono composte:

di un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

di un consigliere della Corte dei conti;

di un funzionario di grado 4° e di uno di grado 5° dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

di un funzionario di grado 5° del ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro ».

« L'incarico di segretario sarà espletato da un funzionario dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore all'ottavo ».

« Le Commissioni giudicatrici dei detti concorsi per titoli, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuiranno a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi in applicazione dei criteri che verranno stabiliti in via preliminare dalle Commissioni stesse ».

« Nei detti concorsi per titoli l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 745.

Modificazione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 192, con il quale sono stati ricostituiti i comuni di Portico di Caserta e Macerata Campania, già riuniti in unico comune denominato Casalba con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2548;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Ritenuta l'opportunità di istituire ora un posto di notaio nel comune di Macerata Campania in sostituzione di quello già esistente nell'ex comune di Casalba (il quale, pertanto, deve ritenersi soppresso) e di aggregarvi, ai fini dell'assistenza notarile, l'altro comune di Portico di Caserta;

Visti i pareri della Corte d'appello di Napoli e del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il posto di notaio nell'ex comune di Casalba è assegnato al comune di Macerata Campania, del distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere e che l'altro comune di Portico di Caserta è aggregato ad esso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951

EINAUDI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, *foglio n.* 8. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Conferma in carica del direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 26 della legge 15 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 2 del decreto legislativo 11 aprile 1948, n. 548;

Visto l'art. 10 del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1950, con il quale il dott. Aldo Cattabriga è stato incaricato delle funzioni di direttore generale dell'Istituto predetto per la durata di un anno;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La durata dell'incarico di esercitare le funzioni di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie conferito al dott. Aldo Cattabriga, vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con decreto in data 28 giugno 1950, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

MARAZZA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1951
Registro Lavoro e prev. sociale n. 3, *foglio n.* 363. — LA MICELA

(4482)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951.

Applicazione dell'articolo n. 162 del regolamento per la navigazione interna concernente le norme per l'accertamento del requisito di navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21 e 1280 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto l'art. 162 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme per l'accertamento del requisito di navigazione nei confronti di coloro che, avendo effettuato almeno sei mesi di navigazione in acque interne al momento dell'entrata in vigore del regolamento per la navigazione interna, approvato col citato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, chiedono l'iscrizione nelle matricole del personale navigante, pur non possedendo tutti i requisiti richiesti dalla legge;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che, pur non essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere iscritti nelle matricole del personale navigante della navigazione interna, intendono chiedere la iscrizione nelle matricole stesse avvalendosi del disposto dell'art. 162 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto Presidenziale 28 giugno 1949, n. 631, debbono presentare all'Ispettorato di porto competente domanda corredata del certificato di nascita e, se minori di anni diciotto, di una dichiarazione scritta di consenso all'immatricolazione rilasciata dalla persona che esercita la patria potestà o la tutela, vidimata dal sindaco del Comune di residenza.

Nella domanda deve essere fatta menzione del requisito o dei requisiti di cui il richiedente non è in possesso.

Art. 2.

Per dimostrare di avere effettuato almeno sei mesi di navigazione in acque interne gli interessati devono presentare all'Ispettorato di porto competente una dichiarazione rilasciata dall'armatore o, in mancanza, dal proprietario della nave con la quale venga attestato per quanto tempo e con quali mansioni il richiedente ha prestato servizio alle sue dipendenze, con l'indicazione del nome e del numero della nave, delle date di imbarco e di sbarco relative alle singole navi, nonchè delle acque interne dove la navigazione si è svolta.

Art. 3.

La qualità di armatore o di proprietario della nave, qualora la dichiarazione di cui al presente art. 2 si riferisca a servizio prestato su navi non iscritte nei registri tenuti dagli Ispettorati di porto, dovrà provarsi con formale dichiarazione dell'ufficio comunale di iscrizione della nave ovvero con la presentazione

di un estratto matricolare della nave rilasciato dalla Capitaneria di porto, nel caso in cui la nave sia stata immatricolata presso quest'ultima.

Art. 4.

Per le persone che risultino legate da vincoli di parentela o di affinità, fino al terzo grado compreso, con l'armatore o con il proprietario della nave e per gli armatori o proprietari della nave che richiedono la iscrizione nelle matricole del personale navigante, la dichiarazione di cui al precedente art. 2 dovrà essere sostituita da un atto notorio, ricevuto dal pretore competente per territorio, attestante, con le modalità stabilite dall'art. 2 medesimo, che il richiedente è in possesso del requisito di navigazione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1951

EINAUDI

CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1951
Registro bilancio Trasporti n. 25, *foglio n.* 227

(4470)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1951.

Camere di commercio, industria ed agricoltura designate per proporre i componenti del Collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato modificato l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato;

Decreta:

Le seguenti Camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica sono designate, per il triennio 1° luglio 1951 30 giugno 1954, a proporre, due per ciascuna, i nominativi di persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, tra le quali, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, verranno scelti nove delegati effettivi e tre supplenti che saranno chiamati a far parte del Collegio consultivo dei periti doganali:

Bari Bologna Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino - Trieste - Venezia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1951

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1951
Registro Commercio estero n. 3, *foglio n.* 120. — BRUNO

(4467)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ferrara n. 34/9813 in data 16 giugno 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Dal Buono Nando, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto trasferito ad altra sede, con il sig. Poggipollini Edgardo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Dal Buono Nando è sostituito con il sig. Poggipollini Edgardo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4338)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1951.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bologna;

Vista la nota n. 16347 in data 28 giugno 1951, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna comunica che le organizzazioni sindacali locali, in considerazione dell'impossibilità da parte del sig. Testoni Galliano di partecipare alle riunioni della Commissione predetta, hanno designato a sostituirlo la signora Sartini Silvana;

Decreta:

La signora Sartini Silvana è chiamata a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Bologna in sostituzione del sig. Testoni Galliano.

Roma, addì 21 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4450)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 11 maggio 1949, con il quale sono state accettate le dimissioni della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna, ed è stato provveduto alla nomina del commissario straordinario della Camera stessa nella persona del sig. Camillo Garavini;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi amministrativi di detta Camera:

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Luciano Cavalcoli è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

(4469)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 3 marzo 1950, con il quale, a seguito delle dimissioni presentate dal presidente e dalla Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena e della revoca della nomina del rag. Aldo Benassati a presidente della Giunta predetta, il Prefetto di Modena venne nominato commissario straordinario della Camera stessa;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei normali organi amministrativi della citata Camera;

Viste le proposte del Prefetto di Modena;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alessandro Bonacini è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

(4468)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa nel comune di Guardialfiera, delimitata dai seguenti confini: torrente Cervaro; fiume Biferno; vallone della Difesa; strada comunale; Colle delle Pietre.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, dell'estensione di ettari 1300 circa, compresa nel comune di Castelmauro, delimitata dai seguenti confini: abitato di Castelmauro; strada provinciale Frentana; strada provinciale Appulo chietina; vallone a confine con l'agro di San Felice; confine con il comune di Montefalcone del Sannio.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, dell'estensione di ettari 302 circa, compresa nel comune di Boscomarengo, delimitata dai seguenti confini:

ad *ovest*: roggia di San Michele e torrente Orba;
a *sud*: strada privata della cascina Maccaria;
ad *est*: rio Cervino;
a *nord*: zona Acquartina e Riserva San Michele.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 19 maggio 1949, nella zona di Civitella del Tronto e Campli (Teramo), della estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

(4397)

Divieti di caccia e uccellagione.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di La Spezia, delimitata dai seguenti confini:

ex caserma di Visegi lungo la mulattiera posta sul crinale fino all'inizio della cresta denominata dei Cavalli, dove incrocia l'antica strada militare e, seguendo questa per tutto il percorso scendente fino alla C. del canale; da questo punto si devia verso occidente seguendo la mulattiera che porta a Polverara, raggiungendo l'altra che porta a Carnea; lasciando questa sulla destra e percorrendo la costa Chiappara (quota 400) con sentieri ben delimitati e lasciando altresì sulla destra il coltivo e sulla sinistra il boschivo si scende a quota 367, raggiungendo poi la Madonna del Carmine. Scendendo ancora fino alla località Sarecchia (quota 264) si risale la medesima mulattiera per raggiungere quota 300, indi quota 375 lasciando sulla destra la località Caffaggio; girando sulla diritta e percorrendo la praticabile mulattiera proveniente da Tivegna, scende sul canale per risalire a quota 432, nella prossimità di Canbertan; di qui si abbandona la mulattiera ed entrando in un sentiero a fior di cresta scende sulle quote 389-352-338; si lascia sulla destra la località Buffetta per scendere ancora sempre sullo stesso crinale, nelle adiacenze di Ca Galasso, di dove ha inizio lo schienale Campolungo, ben definibile da un filare di pini che scende direttamente sul fiume Vara a circa 1150 metri dal ponte di Piana Battolla;

si risale il corso dell'acqua lungo il letto del fiume fino alla località Isola, all'altezza di San Remigio; di qui si entra in una mulattiera per attraversare una zona boschiva e raggiungere così la località Crociera; salendo ancora per il sentiero di Bruciano e la vallata dell'Orta si raggiunge quota 283 nella prossimità Ca Pastine; si scende a quota 264 per raggiungere il rio Borascano includendovi la vallata dello stesso per arrivare ad una ampia mulattiera che girando ad occidente sale a quota 457, Monte San Bernardo, quota 495, Monte Sorbolo, quota 540. Proseguendo sul crinale di Polverara al vertice della mulattiera, dove questa inizia a scendere si segue l'avvallamento che dà origine al canale Piaggio, affluente del Ri, fino alla confluenza del medesimo; si segue il vallone del Ri fino all'incrocio della via di Graveglia; la strada del Graveglia verso la foce, circa 100 metri dalla via Aurelia e si ritorna alla ex caserma di Visegi.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Teramo, dell'estensione di ettari 900, compresa nel comune di Bellante, delimitata dai seguenti confini rotabile per Sant'Omero; sponda destra fiume Salinello; rotabile per Mosciano; rotabile per Bellante fino all'incrocio con la rotabile per Sant'Omero.

(4262)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1951, alle ore 10 in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 77ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 180

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 settembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,88	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,88	» Roma	624,92
» Genova	624,90	» Torino	624,87
» Milano	624,94	» Trieste	624,91
» Napoli	624,80	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 6 settembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,30
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	45,15
Id. 5 % 1935	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	71,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % 1936	90,15
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,65
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,80
Id. 5 % 1960	98,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 settembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,93

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei sottufficiali in servizio ordinario e dei sottufficiali, guardie scelte e guardie musicanti, situazione al 1° marzo 1951.

Gli interessati potranno nel termine di sessanta giorni, da quello della pubblicazione del presente avviso, presentare gli ventuali reclami per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(4483)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1951, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Cesira Gregori vedova Passerini in proprio ed in rappresentanza dei minori Passerini Mario, Anna, Biagio ed Adalgisa, avverso il decreto 4 febbraio 1950 del Prefetto di Perugia, col quale autorizzava l'occupazione permanente di immobili siti in comune di Assisi di proprietà dei figli minori della ricorrente, con usufrutto di quest'ultima, espropriati in dipendenza di lavori di costruzione.

(4453)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso ad un posto di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista le legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ed il decreto 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio o ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461, contenente norme per l'ammissione e le prove di esami dei concorsi per l'ingresso nelle carriere dei gruppi *A*, *B* e *C* del Commissariato per il turismo;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 48523/12106 del 17 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di alunno d'ordine (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di cui all'art. 12, primo comma, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e cioè: il personale di ruolo del gruppo immediatamente inferiore, nonchè il personale non di ruolo in servizio da almeno cinque anni nei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa spettacolo e turismo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 e dirette al Commissariato per il turismo, dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali (via Boncompagni n. 15) del detto Commissariato, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere: le complete generalità, il recapito del candidato e l'elencazione dei documenti.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire al Commissariato dopo il termine sopra indicato. Anche i documenti indicati nel successivo art. 4 devono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato, in bollo da L. 24, dell'Amministrazione dove si trova il titolo stesso.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Certificato su carta bollata da L. 24 dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non ha superato i 31.

Detto limite massimo di età è elevabile a termine delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale civile di ruolo (a norma dell'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227) e nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, le mansioni proprie del gruppo *C* (ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274).

3. Diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, a termine del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola tecnica, complementare o professionale di secondo grado anche se conseguiti sotto i precedenti ordinamenti.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi del personale che abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, le mansioni di gruppo *C*.

4. Certificato, su carta bollata da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24.

7. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotato dalle eventuali benemerenze di guerra e munito della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, ovvero certificato di esito di leva, su carta bollata da L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovrano provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra; i profughi dell'Africa italiana; i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgono ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

9. Copia dello stato di servizio civile munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, per coloro che siano impiegati dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

10. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio competente, da cui risultino la data di inizio del servizio non di ruolo, con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la durata, le mansioni svolte. Per chi intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età e dal possesso del titolo di studio, il suddetto certificato deve contenere la dichiarazione che il candidato ha esercitato lodevolmente, almeno per un anno, le mansioni proprie del gruppo *C*.

11. Stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata, a meno che il medesimo non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I documenti sopra indicati debbono essere legalizzati o vidimati dall'autorità competente, tranne quelli rilasciati dalle autorità sedenti in Roma.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato di servizio civile e il certificato di servizio di cui al n. 10, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo del Commissariato per il turismo e dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7.

13. Ogni altro titolo o documento che il candidato intenda produrre per dimostrare la propria attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspira.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

E' fatta eccezione per il requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta come prescritto dall'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274.

Art. 7.

La Commissione suddetta determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli prodotti dai candidati, nonchè i punti o le frazioni di punti da assegnare a ciascun titolo.

Art. 8.

Le prove d'esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni di storia civile d'Italia dall'anno 1815. Detta prova servirà anche a dar saggio di chiara e regolare scrittura.

Prova pratica:

dattilografia (obbligatoria) e stenografia (facoltativa).

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo; nozioni di geografia fisica e politica d'Italia; nozioni elementari di statistica; una lingua estera, fra quelle maggiormente diffuse (prova facoltativa).

Le prove avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verrano comunicati in tempo utile agli interessati.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale ed in quella pratica, nonchè del punto risultante dalla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Per ciò che non è previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè nel regolamento vigente approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1951
Registro Presidenza n. 52, *foglio n.* 36.

(4432)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina a tenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri dei vincitori del concorso per il reclutamento di centodieci tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 169, sul reclutamento straordinario di centonovanta subalterni in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1950, registro n. 17, foglio n. 287, con il quale è indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di centodieci tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri ed un concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma stessa;

Vista la graduatoria di merito, approvata con decreto Ministeriale 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1951, registro n. 20, foglio n. 128;

Tenuto conto che il capitano di complemento dei carabiniere Scurci Sergio è stato dichiarato vincitore, con riserva, del concorso per il reclutamento straordinario di centodieci tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Tenuto conto delle rinuncie alla nomina a tenente dei carabinieri in servizio permanente prodotte dai capitani di complemento dei carabinieri Gioia Carlo, Pascale Ubaldo, Gajo Fernando, dai tenenti di complemento dei carabinieri Di Lorenzo Elio e Genova Roberto, dal capitano di artiglieria di complemento Lia Romolo e dal tenente di fanteria di complemento Laterza Giovanni, rispettivamente classificati nella graduatoria generale dei vincitori del concorso per il reclutamento di centodieci tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente al 2°, 20°, 70°, 36°, 93°, 33°, 17° posto;

Considerato che, per il disposto di cui all'art. 2, ultimo comma, del precitato decreto Ministeriale 17 maggio 1950, i dieci posti complessivamente non ricoperti, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, nelle aliquote di cui alle lettere *a*) e *b*) previste dallo stesso art. 2, debbono essere devolute in aumento alla successiva aliquota contraddistinta con la lettera *c*);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti ufficiali vincitori del concorso bandito con il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, citato nelle premesse, sono nominati tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 aprile 1950, con anzianità assoluta corrispondente alla data del presente decreto e con riserva di anzianità relativa;

Capitano CC. (c) Palombi Edoardo di Giovanni, classe 1916;
Capitano CC. (c) Ruju Francesco di Salvatore, classe 1912;
~~Capitano CC. (c) Battaglia Vincenzo di Rosario, classe 1914;~~
Capitano CC. (c) Bozzi Nicola Domenico di Luigi, classe 1916;
Tenente CC. (c) Di Noia Michele di Angelo, classe 1922;
Capitano CC. (c) Giordano Emilio di Giovanni, classe 1912;
Capitano CC. (c) Bonaventura Umberto di Umberto, classe 1913;
Tenente Art. (c) Cordella Mario di Ernesto, classe 1915;
Capitano Cav. (c) De Meis Giuseppe di Giovanni, classe 1913;
Tenente Art. (c) Cappa Giorgio di Francesco, classe 1919;
Capitano CC. (c) Santini Renato di Pio Silvio, classe 1913;
Capitano CC. (c) Maneri Domenico di Giandomenico, classe 1914;
Tenente Art. (c) Berionni Edoardo di Imodeo, classe 1921;
Capitano CC. (c) Mancini Gerardo di Costantino, classe 1913;
Capitano CC. (c) Cardamone Francesco di Pasquale, classe 1916;
Tenente Ftr. (c) Messere Mastroserio Marcello di Francesco, classe 1915;
Tenente Ftr. (c) Bielli Erminio di Edoardo, classe 1915;
Capitano CC. (c) Saliva Giovanni di Carlo, classe 1920;
Tenente Art. (c) D'Ancona Virginio di Augusto, classe 1914;
Capitano Art. (c) Della Sala Luigi di Modestino, classe 1912;
Tenente Art. (c) Locatelli Roberto di Roberto, classe 1919;
Capitano CC. (c) Robecchi Giovanni di Carlo, classe 1917;
Capitano CC. (c) Stabile Francesco di Vito, classe 1912;
Tenente CC. (c) Terpolilli Luigi di Gaetano, classe 1917;
Tenente Ftr. (c) Votano Paolo di Giuseppe, classe 1918;
Tenente Aut. (c) Sciarrata Calogero di Salvatore, classe 1915;
Capitano CC. (c) Boni Almo di Aristide, classe 1915;
Tenente CC. (c) Giallanella Pompeo di Ernesto, classe 1917;
Capitano CC. (c) Corsani Ferdinando di Rodolfo, classe 1918;
Capitano CC. (c) Gilli Norberto di Norberto, classe 1914;

Tenente Ftr. (c) Barbara Gaspare di Giov. Battista, classe 1914;
Tenente CC. (c) Cicerale Angelo di Oreste, classe 1918;
Tenente CC. (c) Caroppo Giulio di Egidio, classe 1917;
Tenente Art. (c) Giovannone Stefano di Giuseppe, classe 1921;
Capitano CC. (c) Faccio Paolo di Aldo, classe 1921;
Tenente Ftr. (spe) Azzarone Donato di Francesco, classe 1921;
Tenente Ftr. (c) Tambone Antonio di Vincenzo, classe 1916;
Capitano CC (c) De Ciutiis Vincenzo di Gerardo, classe 1914;
Tenente Ftr. (c) Frizzi Giulio Cesare di Alamanno, classe 1920;
Tenente CC. (c) Sabuzi Augusto di Domenico, classe 1921;
Tenente Ftr. (c) Puz Roberto di Francesco, classe 1917;
Capitano Ftr. (c) Monacci Amelio di Archiade, classe 1914;
Tenente Ftr. (c) Vecchi Michele di Raffaele, classe 1914;
Capitano CC. (c) Falvo D'Urso Vittorio Ugo di Francesco, classe 1915;
Capitano CC. (c) Lauri Armando di Giuseppe, classe 1921;
Tenente CC (c) Dogliotti Eugenio di Remigio, classe 1919;
Capitano CC. (c) Tortora Vincenzo di Onofrio, classe 1918;
Tenente CC. (c) Valsesia Natale di Natale, classe 1916;
Tenente CC (c) Graziani Francesco di Muzio, classe 1919;
Capitano CC. (c) Giammaria Giuliano di Verino, classe 1918;
Capitano CC. (c) Della Rovere Enrico di Francesco, classe 1920;
Tenente Ftr. (c) Lombardi Ferdinando di Francesco, classe 1915;
Tenente CC. (c) Viezzer Antonio di Antonio, classe 1916;
Capitano Ftr. (c) Cossutta Ferruccio di Giusto, classe 1918;
Capitano CC. (c) Gusella Elfi di Romolo, classe 1913;
Tenente Genio (spe) Lo Presti Enrico di Calogero, classe 1922;
Capitano CC. (c) Freiaville Guido di Antonio, classe 1915;
Tenente Ftr. (spe) Rotondo Eugenio di Domenico, classe 1922;
Tenente Art. (c) Banchetti Sergio di Angiolo, classe 1914;
Tenente Cav. (c) Mariconda Cesare di Camillo, classe 1916;
Tenente Ftr. (c) Bruto Antonino di Roderigo, classe 1915;
Tenente CC. (c) Spinelli Marco di Luigi, classe 1915;
Tenente Art. (c) De Tata Saverio di Antonio, classe 1913;
Tenente Ftr. (c) Zironi Giordano di Cesare, classe 1916;
Tenente CC. (c) Russo Vincenzo di Gaspare, classe 1915;
Capitano CC. (c) Magrassi Ezio di Lodovico, classe 1915;
Tenente CC. (c) Zucchelli Dante di Aristide, classe 1917;
Tenente CC. (c) Capponi Domenico di Andrea, classe 1917;
Capitano Ftr. (c) Cama Vincenzo di Giuseppe, classe 1914;
Tenente CC. (c) Pergolizzi Antonino di Adolfo, classe 1921;
Capitano CC. (c) Montefusco Baldassare di Umberto, classe 1914;
Tenente CC. (c) Bencivenga Pasquale di Luigi, classe 1916;
Tenente Ftr. (spe) Picariello Fiore di Fiorentino, classe 1921;
Tenente Ftr. (spe) Minervino Giovanni di Francesco, classe 1921;
Tenente CC (c) Ursini Giuseppe di Guerrino, classe 1914;
Capitano Genio (c) Papa Alessandro di Giovanni, classe 1912;
Capitano Ftr. (c) Vivacqua Ferdinando di Vincenzo, classe 1913;
Tenente Art. (c) Angelici Fausto di Giuseppe, classe 1920;
Tenente CC. (c) Nunzi Nicola di Giuseppe, classe 1918;
Tenente CC. (c) Di Tullio Savino di Giuseppe, classe 1920;
Tenente Aut. (c) Simonelli Mario di Luigi, classe 1913;
Tenente Ftr. (c) Pizza Raffaello di Ettore, classe 1915;
Tenente Genio (c) Loiodige Edmondo di Giuseppe, classe 1914;
Tenente Ftr. (c) Porto Gino Vittorio di Giuseppe, classe 1916;
Tenente CC. (c) Di Stefano Salvatore di Giovanni, classe 1920;
Tenente CC. (c) Pezzino Francesco di Salvatore, classe 1917;
Tenente Ftr. (c) Carderi Cesare di Vittorio, classe 1915;
Tenente Ftr. (c) Antinoro Antonio di Carmelo, classe 1917;
Tenente Ftr. (spe) Liberati Bruno di Ettore, classe 1921;
Capitano CC. (c) Bocco Giovanni di Raffaele, classe 1921;
Capitano CC. (c) Porta Giuseppe di Andrea, classe 1917;
Tenente CC. (c) Balestra Ilario di Costantino, classe 1918;
Tenente CC. (c) Di Vita Domenico di Nicolò, classe 1915;
Tenente CC. (c) Bolognese Bernardino di Roberto, classe 1913;
Tenente Ftr. (spe) De Palma Mario di Umberto, classe 1921;
Tenente Ftr. (spe) Gennarini Mario di Carlo, classe 1921;
Tenente CC. (c) La Barbera Antonino di Francesco, classe 1914;
Tenente Ftr. (spe) Maresca Alfredo di Giuseppe, classe 1923;
Tenente CC. (c) De Marco Getulio di Silvio, classe 1921;
Tenente CC. (c) De Palo Vincenzo di Giovanni, classe 1918;
Tenente Ftr. (spe) Battaglia Antonino di Carmelo, classe 1923;
Tenente Ftr. (spe) Petruzzi Tommaso di Giovanni, classe 1922;
Tenente CC. (c) Spadaro Giovanni di Giovanni, classe 1919;
Tenente CC. (c) Ferrari Vinicio di Guido, classe 1919;
Capitano CC. (c) Gauttieri Franco di Guido, classe 1917;
Tenente Ftr. (spe) Bregante Ernesto di Amedeo, classe 1922;
Tenente CC. (c) Zaffarame Simone di Domenico, classe 1920;
Capitano CC (c) Tuccillo Alberigo di Mario, classe 1918.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1951
Registro Esercito n. 34, foglio n. 322.

(4440)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso nazionale per titoli a nove posti di ruolo speciale transitorio di « pianoforte complementare » nei Conservatori di musica, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al 3° e 4° comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a nove posti di ruolo speciale transitorio di « pianoforte complementare » nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 11);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti:

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a nove posti di ruolo speciale transitorio di « pianoforte complementare » nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 11), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Aveta Mariano fu Enrico . . . punti 108,50
2. Rizzo Cataldo Benedetto fu Francesco » 105,50
3. Nicastro Olga fu Giacomo » 103 —
4. Bentivegna M. Luisa fu Edoardo » 102 —
5. Cattani Bruno di Giuseppe » 99 —
6. Giani Emilio fu Mario » 84 —
7. Bagnoli Eugenio di Francesco » 83 —
8. Supino Olga di Elia » 82 —
9. Zedda Anna fu Bonaventura » 81 —
10. De Conciliis Marta fu Giulio » 80 —
11. Dapreda Gino fu Simone . » 78 —
12. Frangini Gastone fu Tito » 76,30
13. Rigacci Bruno fu Arduino » 73,32
14. Bernasconi Gabriela di Guido » 70 —
15. Pisano Arturo di Serafino . » 66 —
16. Riccioli Eva di Menotti » 64,65
17. D'Onofrio Gennaro di Salvatore » 61,97
18. Doria Maria fu Mario . » 61 —
19. Honech Paola fu Giovanni » 58 —
20. Ferraris Pietro di Ottorino » 55,30
21. Arculeo Antonina fu Michele » 53 —
22. Pasquinelli Emilio fu Francesco » 49,80
23. Secchiaroli Olivio di Giuseppe . » 48,30
24. Casati Aldo di Tommaso » 42,99
25. Nano Giuseppe fu Pietro » 40,96
26. Marchetti Vincenzo di Oreste » 40,29
27. Orsini Giuseppina di Giuseppe » 37,65
28. Zedda Assunta fu Bonaventura » 31,97
29. ~~Zanetti Emilia fu Ernesto . . . . » 31,65~~
30. Ronchi Clotilde di Ferdinando » 21,99

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1951
Registro n. 25, *foglio n.* 288. — MAGNASCO

(4437)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale presso la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con sede in Aosta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, concernente gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e successive modificazioni;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, di cui al decreto Ministeriale 4 giugno 1951, avranno luogo nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 1951, anche presso la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con sede in Aosta.

L'attuazione del presente decreto è demandata al presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

Roma, addì 30 agosto 1951

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(4477)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Graduatoria generale del concorso per esami a trentaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Capitanerie di porto, indetto con decreto Ministeriale 27 ottobre 1949.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1934, n. 868;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;
Visto il proprio decreto 27 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre successivo, registro n. 13 Marina mercantile, foglio n. 113, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Capitanerie di porto;
Vista la graduatoria di merito formata, fra i partecipanti al predetto concorso, dalla Commissione esaminatrice nominata con il decreto Ministeriale 13 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, registro n. 16 Marina mercantile, foglio n. 230;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice fra i partecipanti al concorso per esami a trentaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine delle Capitanerie di porto, bandito con il decreto Ministeriale 27 ottobre 1949, citato in premessa:

Cognome e nome	Prove obbligatorie			Prove facoltative Coeff. compl.	Votazione comples. (4+5)
	Media prove scritte	Voto prova orale	Voto comples. (2+3)		
1	2	3	4	5	6
1. La Barbera Giuseppe, combattente	8,650	9,500	18,150	0,156	18,306
2. La Villa Renzo	7,883	9,900	17,783	0,184	17,967
3 Di Capua Mario	7,900	9,750	17,650	0,270	17,920
4. Greco Armando	7,683	9,900	17,583	0,212	17,795
5. Freni Luigi	8,016	9,500	17,516	0,212	17,728
6. Scacchi Enrico	8,233	9,250	17,483	0,212	17,695
7. Gemma Ugo, combattente	7,666	9,950	17,616	—	17,616
8. Mariotti Anna Maria	7,666	9,950	17,616	—	17,616
9. De Bonis Ottorino, combattente	7,966	9,500	17,466	0,128	17,594
10. Foli Ezio, combattente	8,033	9,500	17,533	—	17,533
11. Cecchitelli Luigi.	7,516	9,900	17,416	—	17,416
12. Loiodice Giuseppe	8,333	8,800	17,133	0,270	17,403
13. Galeazzi Giuseppina, avventizia, orf. di guerra	8,216	9,000	17,216	0,135	17,351
14. Carletti Giuseppe, combattente	7,783	9,500	17,283	—	17,283
15. Guazzaroni Enzo	8,400	8,000	16,400	0,863	17,263
16. Vittorioso Giuseppe	7,750	9,250	17,000	0,240	17,240
17. Terranova Maria in Bisogni	7,250	9,700	16,950	0,170	17,120
18. Pranzo Salvatore	7,366	9,750	17,116	—	17,116
19. Tebaldini Fausto, maggiore di età	7,333	9,750	17,083	—	17,083
20. D'Alessandro Franca	8,183	8,900	17,083	—	17,083
21. Battaglia Salvatore	7,833	9,000	16,833	0,240	17,073
22. Manno Cosimo, combattente	7,533	9,500	17,033	—	17,033

Cognome e nome	Prove obbligatorie			Prove facoltative Coeff. compl.	Votazione complessiva (4+5)
	Media prove scritte	Voto prova orale	Voto compless. (2+3)		
1	2	3	4	5	6
23. Campione Francesco, figlio d'inval. di guerra	7,816	9,000	16,816	0,184	17,000
24. Cangemi Nazzareno	7,750	9,250	17,000	—	17,000
25. De Dominicis Elio	7,266	9,500	16,766	0,184	16,950
26. Cosentino Giuseppe	7,033	9,900	16,933	—	16,933
27. Palma Florio	7,366	9,500	16,866	—	16,866
28. Donatelli Antonio	8,083	8,650	16,733	0,128	16,861
29. Palladino Giovanni	7,833	9,000	16,833	—	16,833
30. Magi Rosanna	7,333	9,250	16,583	0,240	16,823
31. Guglietta Ettore, combattente	7,066	9,750	16,816	—	16,816
32. Pluviano Romeo	7,316	9,250	16,566	0,212	16,778
33. Borrelli Ciro, combattente	7,500	8,750	16,250	0,512	16,762
34. Sforza Federico	7,116	9,500	16,616	0,128	16,744
35. Sclano G. Battista	7,200	9,500	16,700	—	16,700
36. Chionsini Onelio, combattente	8,233	8,350	16,583	—	16,583
37. Tarentini Ugo	8,166	8,250	16,416	0,142	16,558
38. Costa Franca	7,766	8,500	16,266	0,156	16,422
39. Stringola Sante, combattente	7,416	9,000	16,416	—	16,416
40. Nicoletti Giuseppe	7,133	9,250	16,383	—	16,383
41. Spiga Silvio	7,833	8,500	16,333	—	16,333
42. Loffredo Raffaele	7,150	9,000	16,150	0,156	16,306
43. Cangemi Giovanni	7,166	9,000	16,166	0,100	16,266
44. Scariati Gerardo	7,000	9,000	16,000	0,212	16,212
45. Manfroncelli Luigi	8,300	7,500	15,800	0,368	16,168
46. Galise Francesco, avventizio	7,400	8,750	16,150	—	16,150
47. Cocozza Sabino	7,633	8,500	16,133	—	16,133
48. Culatti Aroldo	7,383	8,500	15,883	0,184	16,067
49. Coglitore Calogero	7,000	9,000	16,000	—	16,000
50. Carloni Ennio, coniugato	7,450	8,500	15,950	—	15,950
51. Dezio Stelvio	7,450	8,500	15,950	—	15,950
52. Ostili Franco	7,400	8,500	15,900	—	15,900
53. Salvatico Serafino, combattente	7,583	8,000	15,583	0,156	15,739
54. Cordelli Carlo, combattente	7,100	8,500	15,600	0,128	15,728
55. Pasquali Privato	7,383	8,000	15,383	0,128	15,511
56. Pastoressa Francesco	7,433	8,000	15,433	—	15,433
57. Manzotti Giuliana	7,333	8,000	15,333	—	15,333
58. Palombi Stanislao, combattente	7,100	8,000	15,100	0,156	15,256
59. Bordoni Alvaro	7,116	8,000	15,116	—	15,116
60. Di Gennaro Arnaldo	8,300	6,500	14,800	0,100	14,900
61. Scibilia Giuseppe	7,633	7,250	14,883	—	14,883
62. Campagna Alfonso	7,200	7,600	14,800	—	14,800
63. Pipponzi Renato	7,083	7,500	14,583	—	14,583
64. Pepi Nilo	7,333	7,250	14,583	—	14,583
65. Almanza Rolando	7,816	6,500	14,316	0,128	14,444
66 Auteri Rocco	8,283	6,000	14,283	0,128	14,411
67. Carletti Alberto	7,083	7,250	14,333	—	14,333
68. Bazan Duilio, combattente	7,250	7,000	14,250	—	14,250
69. Bombara Giorgio	7,016	7,000	14,016	0,156	14,172
70. Lantieri Paolo	8,033	6,000	14,033	0,135	14,168
71. Canestrelli Antonio, combattente	7,033	7,000	14,033	0,100	14,133
72. Mincio Benito	7,016	6,500	13,516	0,552	14,068
73. Pieraccini Romolo	7,033	7,000	14,033	—	14,038
74. Soranzo Galdino, combattente	7,550	6,250	13,800	0,212	14,012
75. Guidotti Umberto	7,500	6,500	14,000	—	14,000
76. Spina Salvatore, combattente	7,266	6,500	13,766	0,142	13,908
77. Consoli Giuseppe	7,733	6,000	13,733	0,100	13,833
78. Cortese Antonino	7,750	6,000	13,750	—	13,750
79. Caleffi Leopoldo	7,500	6,000	13,500	0,149	13,649
80. De Martino Rosaroll Diego	7,566	6,000	13,566	—	13,566
81. Bartoli Angelo	7,016	6,000	13,016	0,284	13,300
82. La Barbiera Giuseppe	7,000	6,000	13,000	—	13,000

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1, e in applicazione delle disposizioni di legge che stabiliscono diritti di precedenza a favore dei combattenti e del personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. La Barbera Giuseppe, combattente
2. La Villa Renzo
3. Di Capua Mario
4. Greco Armando
5. Freni Luigi
6. Scacchi Enrico
7. Gemma Ugo, combattente
8. Mariotti Anna Maria
9. De Bonis Ottorino, combattente
10. Foli Ezio, combattente
11. Cecchitelli Luigi
12. Loiodice Giuseppe
13. Galeazzi Giuseppina, avventizia, orfana di guerra
14. Carletti Giuseppe, combattente
15. Guazzaroni Enzo
16. Vittorioso Giuseppe
17. Bisogni Terranova Maria
18. Pranzo Salvatore
19. Tebaldini Fausto, maggiore di età
20. D'Alessandro Franca
21. Battaglia Salvatore
22. Manno Cosimo, combattente
23. Guglietta Ettore, combattente
24. Borrelli Ciro, combattente
25. Chionsini Onelio, combattente
26. Stringola Sante, combattente
27. Galise Francesco, avventizio
28. Salvatico Serafino, combattente
29. Cordelli Carlo, combattente
30. Palombi Stanislao, combattente
31. Bazan Duilio, combattente
32. Canestrelli Antonio, combattente
33. Soranzo Galdino, combattente
34. Spina Salvatore, combattente

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i seguenti candidati:

1. Campione Francesco
2. Cangemi Nazzareno
3. De Dominicis Elio
4. Cosentino Giuseppe
5. Palma Florio
6. Donatelli Antonio
7. Palladino Giovanni
8. Magi Rosanna
9. Pluviano Romeo
10. Sforza Federico
11. Sclano G. Battista
12. Tarentini Ugo
13. Costa Franca
14. Nicoletti Giuseppe
15. Spiga Silvio
16. Loffredo Raffaelè
17. Cangemi Giovanni
18. Scariati Gerardo
19. Manfroncelli Luigi
20. Cocozza Sabino
21. Culatti Aroldo
22. Coglitore Calogero
23. Carloni Ennio
24. Dezio Stelvio
25. Ostili Franco
26. Pasquali Privato
27. Pastoressa Francesco
28. Manzotti Giuliana
29. Bordoni Alvaro
30. Di Gennaro Arnaldo
31. Scibilia Giuseppe
32. Campagna Alfonso
33. Pipponzi Renato
34. Pepi Nilo
35. Almanza Rolando
36. Auteri Rocco
37. Carletti Alberto
38. Bombara Giorgio
39. Lantieri Paolo
40. Mincio Benito
41. Pieraccini Romolo
42. Guidotti Umberto
43. Consoli Giuseppe
44. Cortese Antonino
45. Caleffi Leopoldo
46. De Martino Rosaroll Diego
47. Bartoli Angelo
48. La Barbiera Giuseppe

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1951

Il Ministro: PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1951
Registro n. 19, foglio n. 71. — CESARI

(4465)

PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 11635 del 14 maggio 1951, che approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia a tutto giugno 1947;

Visto il proprio decreto n. 11635 del 14 maggio 1951, con cui si è provveduto a dichiarare i vincitori del concorso stesso;

Visto che vari candidati hanno rinunciato alle sedi loro assegnate;

Ritenuto di dover assegnare le condotte resesi vacanti agli altri concorrenti che seguono nella graduatoria i rinunciatari e che hanno chieste dette sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Luongo Leonardo: Manfredonia;
Giuliani Attilio: San Severo (veterinario aggiunto);
Capaldo Antonio: Candela;
Bavaro Gabriele: Apricena-Poggio Imperiale-Lesina (consorzio);
Rosa Giovanni: Faeto-Celle San Vito (consorzio);
Catri Michele: Trinitapoli;
Raiti Francesco: San Nicandro Garganico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 4 agosto 1951

Il Prefetto.

(4446)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 25471 del 25 maggio 1951, col quale il dott. Umberto D'Angelo veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Bagno a Ripoli-Grassina;

Veduta la nota con la quale il sindaco di Bagno a Ripoli comunica che il nominato suddetto viene dichiarato rinunciatario d'ufficio;

Veduto che il titolare della condotta di Empoli mezzogiorno dott. Francesco Pintore che segue in graduatoria il dott. Umberto D'Angelo ha dichiarato di accettare la sede di Bagno a Ripoli-Grassina.

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 25471 del 25 maggio 1951, il dott. Francesco Pintore, residente in Nuoro, è dichiarato vincitore della condotta di Bagno a Ripoli-Grassina.

Il sindaco di Bagno a Ripoli è incaricato della esecuzione del presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui alla circolare n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 25 agosto 1951

Il prefetto: ACCATINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 19002 del 3 aprile 1951, col quale il dott. Domenico Carrara veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Capraia e Limite;

Veduta la nota con la quale il sindaco di Capraia e Limite comunica che il sanitario suddetto è stato dichiarato rinunciatario d'ufficio;

Veduto che il titolare della condotta di Calenzano-Carraia, dott. Ridi Umberto, residente in Brozzi, che segue in graduatoria il dott. Domenico Carrara, ha dichiarato di accettare la sede di Capraia e Limite;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 19002 del 3 aprile 1951, il dott. Ridi Umberto è dichiarato vincitore della condotta medica di Capraia e Limite.

Il sindaco di Capraia e Limite è incaricato della esecuzione del presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui alla circolare n. 32175 del 7 settembre 1950.

Firenze, addì 25 agosto 1951

Il prefetto: ACCATINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto n. 19002 del 3 aprile 1951, col quale il dott. Alvaro Tosi veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Firenze-Galluzzo;

Veduto che il sanitario suddetto non ha assunto servizio nei termini stabiliti per cui deve essere considerato rinunciatario d'ufficio;

Veduto che il titolare della condotta di Vaglia-Pratolino, il dott. Carlo Segni che segue in graduatoria il dott. Alvaro Tosi ha dichiarato di accettare la sede di Firenze-Galluzzo;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 19002 del 3 aprile 1951, il dott. Carlo Seghi è dichiarato vincitore della condotta di Firenze-Galluzzo.

Il sindaco di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui alla circolare n. 32175 del 7 settembre 1950.

~~Firenze, addì 25 agosto 1951~~

Il prefetto: ACCATINO

(4445)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 22 maggio 1951, numeri 20679 e 20680, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1949 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Casteldelfino-Bellino-Pontechianale è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Marchi Massimo idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Casteldelfino-Bellino-Pontechianale.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 24 agosto 1951

Il prefetto: GLORIA

(4443)

PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1949

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto in data 6 luglio 1951, n. 21173, col quale sono stati assegnati i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1949 ai vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1949, n. 21173;

Veduta la lettera in data 9 luglio 1951, con la quale il dott. Giovanni Della Giovanna dichiara di rinunciare alla sede di Martignana Po;

Ritenuto che occorre provvedere alla nuova assegnazione della sede ed all'uopo, avendo interpellati i concorrenti che seguono in graduatoria il dott. Della Giovanna e che tale sede avevano richiesta in ordine di preferenza;

Veduta la dichiarazione del dott. Chiappa Agostino che accetta la sede stessa;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Chiappa Agostino di Agapito è dichiarato vincitore del concorso ed assegnato alla condotta medica di Martignana Po.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del Comune interessato.

Cremona, addì 22 agosto 1951

p. *Il prefetto*: RIGUCCI

(4442)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 21467 datato 3 agosto 1951, col quale, a seguito dell'espletamento del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1949, sono stati dichiarati i vincitori delle condotte stesse;

Considerato che per errore di calcolo il concorrente dottor Mastrangelo Beniamino è stato classificato nella graduatoria al 5° posto e pertanto gli è stata assegnata la sede di Fermo (Capodarco);

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 21467 del 31 luglio 1951, modificato con decreto prefettizio di pari numero datato 22 agosto 1951;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visti gli articoli 69 del testo unico di leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — Il decreto prefettizio n. 21647 è, a *tutti gli effetti*, revocato.

2. — I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso per le condotte vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1949, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno rispettivamente indicato:

1) Faraglia dott. Leonardo: Offida (urbana);
2) Pesci dott. Sante: Fermo (1a di campagna);
3) Giglio dott. Luigi: Offida 2a;
4) Tombolini dott. Mario: Cupramarittima;
5) Costanzi dott. Cormons: Fermo (Capodarco);
6) Santeusanio dott. Renato: Montalto Marche (città);
7) Fegatelli dott. Angelo: Acquasanta;
8) Valori dott. Domenico: Acquaviva Picena;
9) Mazzoni dott. Mario: Servigliano;
10) Mastrocola dott. Mauro: Rotella;
11) Guidi dott. Antonio: Montalto Marche (Porchia);
12) Attorre dott. Alberto: Arquata del Tronto;
13) Felici dott. Flavio: Falerone;
14) Console dott. Alessandro: Comunanza 1a;
15) Vallillo dott. Raffaello: Comunanza 2a;
16) Serafini dott. Antonio: Monte Vidon Combatte;
17) Luccisano dott. Girolamo: Montelpero;
18) Valenti dott. Umberto: Montefalcone Appennino;
19) Ricci dott. Renzo: Montegallo;
20) Capobianco dott. Guido: Monterinaldo;
21) Serangeli dott. Romualdo: Monte Vidon Corrado;
22) Parenti dott. Cesarino: Moresco;
23) Gradoli dott. Enzo: Smerillo;
24) Colarossi Mancini dott. Ciro, invalido di guerra: Grottammare;
25) Casali dott. Luigi, invalido di guerra: San Benedetto del Tronto (P. d'Ascoli);
26) Consigli dott. Giacomo, invalido di guerra: Sant'Elpidio a Mare.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ascoli Piceno ed in quello dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 22 agosto 1951

Il prefetto: VICI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto datato 31 luglio 1951, pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria compilata dalla Commissione del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1949;

Considerato che per errore di calcolo il concorrente dottor Mastrangelo Beniamino è stato classificato al 5° posto di detta graduatoria con punti 125,80 anzichè al 73° con punti 82,90;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 69;

Decreta:

La graduatoria relativa al concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1949, approvata con decreto prefettizio n. 21467 del 31 luglio 1951, è modificata nel senso che il dott. Mastrangelo Beniamino passa dal 5° al 73° posto, tra i dottori Gatti Severino e Benvenuti Giovanni, con voti 82,90.

Ascoli Piceno, addì 22 agosto 1951

Il prefetto: VICI

(4406)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.